



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CONTENZIOSI
Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 23.2.2022



INDICE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - REGOLE GENERALI

Art. 4 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Art. 5 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E STIMA DELL'AMMONTARE

Art. 6 – TRASMISSIONE DATI AL SERVIZIO RAGIONERIA

Art. 7 – DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna





Articolo 1- Oggetto e finalità

1. Il presente atto disciplina la procedura amministrativo contabile relativa alla individuazione dell'ammontare dell'accantonamento al fondo cause legali in corso. Ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 punto 5.2 lettera h) nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso, sia in attesa degli esiti del giudizio per il quale sussistono significative probabilità di soccombenza, si è in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (esito del giudizio), con riferimento alla quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri che potrebbero derivare dalla condanna, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine, è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi che determini un accantonamento complessivo, ma riferito a ciascuno specifico rischio di soccombenza.
2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento fanno riferimento ai contenziosi giudiziari dell'Ente acque della Sardegna dalla fase preliminare della notifica da controparte dell'atto introduttivo del giudizio dinnanzi al giudice, fino alla definizione degli stessi (contenziosi passivi).

Articolo 2 - Campo di applicazione

1. La presente procedura deve essere adottata dal Servizio Personale e Affari Legali che provvede alla cura del contenzioso, con la collaborazione dei servizi competenti per materia, istruendo le relative pratiche dall'instaurazione fino alla definizione anche in via stragiudiziale e che gestisce i rapporti con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con gli Avvocati di libero foro.
2. L'Enas, infatti, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato che è autorizzata a rappresentare l'Ente nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali. Solo in caso di conflitto di interessi con l'Avvocatura dello Stato, l'Enas ricorre al patrocinio di Avvocati di libero foro scelti ai sensi della vigente normativa in materia conferimento di incarichi professionali.

Articolo 3 - Regole generali

1. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata, ma solo per quanto riguarda il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.
2. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente.
3. Gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso, dovranno essere ridotti in corso d'anno qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della sua conclusione (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.).

Articolo 4 - Descrizione delle attività

1. A seguito della notificazione di un atto giudiziario, l'ufficio protocollo procede alla protocollazione dell'atto assegnandolo per competenza al Servizio Personale ed Affari Legali (SPAL) e in copia conoscenza agli eventuali Servizi interessati dal contenzioso instaurato.



2. SPAL, in primo luogo, valuta se il contenzioso può essere patrocinato dall'Avvocatura dello Stato o è necessario ricorrere ad un avvocato di libero foro. In tale ultimo caso, avvia il procedimento per l'individuazione del professionista, secondo le vigenti normative sul conferimento degli incarichi professionali.
3. SPAL procede, quindi, all'inserimento del contenzioso nella propria banca dati dei contenziosi, individuandone gli elementi essenziali di carattere sia qualitativo che quantitativo ~~che sono~~: anno di instaurazione, oggetto della pretesa, stato del giudizio, valutazione del rischio (previsione esito), rischio soccombenza, variazioni in corso d'anno, valore del contenzioso e ammontare dell'accantonamento richiesto.
4. Le suddette informazioni sono comunicate da SPAL, secondo quanto previsto al successivo articolo 6, al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza

Articolo 5 - Valutazione del rischio di soccombenza e stima dell'ammontare

1. SPAL verifica il rischio di soccombenza dei contenziosi instaurati, sulla base dei livelli di probabilità di avveramento della perdita futura ("remoto", "possibile", "probabile") così come definiti dal principio contabile OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto".
2. Ai fini di tale valutazione, SPAL potrà consultare l'Avvocatura dello Stato o il legale esterno eventualmente incaricato del patrocinio, oltre che acquisire dai Servizi interessati specifica relazione istruttoria sui fatti di causa corredata dalla pertinente documentazione.
3. La valutazione del rischio di soccombenza da parte dell'Ente e della conseguente imputazione al contenzioso di passività potenziali deve essere effettuata anche in base allo storico delle esperienze giudiziarie aventi le stesse peculiarità. La valutazione prevede la distinzione del rischio in tre diverse forme: probabile, possibile o remoto.
 - Un evento dicesi **probabile** qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente. A titolo esemplificativo, si indicando le seguenti casistiche in cui la passività potenziale può essere ritenuta probabile
 - l'evento ad essa correlato è già accaduto con elevata frequenza in passato;
 - la pretesa è fondata in base alle esperienze precedenti;
 - nel contenzioso in essere il grado di giudizio precedente è risultato sfavorevole;
 - la richiesta è sufficientemente documentata;
 - l'Ente stesso ritiene sia più conveniente in termini di rapporto costi benefici risolvere in via anticipata il contenzioso;
 - l'orientamento giurisprudenziale al riguardo è decisamente sfavorevole;
 - Con il termine **possibile**, il grado di realizzazione dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, che cioè è eventuale o può avvenire. A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti casistiche in cui la passività potenziale può essere ritenuta possibile:
 - l'evento ad essa correlato è già accaduto in alcune circostanze in passato;
 - la pretesa non è sempre fondata in base alle esperienze precedenti;
 - si è ancora in una fase in cui non si conosce l'esito del primo grado di giudizio nel contenzioso in essere;
 - la controparte persevera nell'azione, nonostante il grado di giudizio precedentemente sia stato favorevole all'azienda stessa;
 - la richiesta non è pienamente documentata;
 - l'Ente valuta se sia conveniente o meno in termini di rapporto costi benefici risolvere in via anticipata il contenzioso;
 - l'orientamento giurisprudenziale al riguardo è controverso o alterno;
 - L'evento **remoto** è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente. A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti casistiche in cui la passività potenziale può essere ritenuta remota:
 - l'evento ad essa correlato non è mai accaduto in precedenza;



- la pretesa non è fondata in base alle esperienze precedenti;
 - l'Ente ha prevalso in tutti i precedenti gradi di giudizio del contenzioso in essere;
 - la richiesta non è documentata;
 - l'Ente stesso non ritiene assolutamente conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso;
 - esistono vizi di forma che fanno prevedere la nullità dell'atto;
 - esistono circostanze tali da far prevedere l'incompetenza del foro giudicante;
 - l'orientamento giurisprudenziale al riguardo è decisamente favorevole;
4. Tutti i contenziosi ritenuti **probabili** vanno a generare un accantonamento nel conto economico dell'esercizio; tale valore può incrementarsi o meno nel corso degli esercizi successivi in base all'evolversi dell'evento giuridico. Nel caso in cui si preveda una soccombenza probabile, questa deve corrispondere ad una percentuale che rappresenta la migliore stima possibile contenuta all'interno di un range convenzionalmente individuato tra il 100% ed il 1% del totale dell'importo di passività potenziale prevista. Si fa presente che questo tipo di valutazione, per ogni singolo contenzioso, deve essere svolta tenendo in considerazione i seguenti aspetti:
- l'esperienza pregressa riguardo alle fattispecie simili a quella da valutare;
 - l'evoluzione nel corso del tempo del contenzioso (gradi di giudizio, dilazioni, ricorsi, scelte della controparte, etc);
 - le informazioni aggiuntive e/o complementari rispetto a quelle emerse dall'analisi della documentazione formale.
5. I contenziosi ritenuti **possibili** non comportano alcun accantonamento ma semplicemente l'informativa in Nota integrativa. Il contenuto dell'informativa dovrà essere conforme a quanto precisato nei principi contabili.
6. Per le casistiche **remote** non si hanno, invece, né obblighi contabili né informativi.
7. Al fine di contemperare il principio della prudenza e quello della rappresentazione veritiera e corretta, i fondi rischi non devono essere sottostimati, ma neppure sovradimensionati. È necessario un corretto dimensionamento dei fondi. Laddove non sia possibile identificare un importo puntuale e preciso, ma si possa pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori, l'accantonamento rappresenterà la miglior stima fattibile tra i limiti massimo e minimo di tale campo di variabilità. Oltre a valutare i rischi futuri relativi ad eventi manifestatisi nell'ultimo esercizio, in sede di formazione del bilancio deve essere valutata anche la congruità degli accantonamenti operati in precedenti esercizi, effettuando gli opportuni adeguamenti (per esempio per esiti negativi in giudizi di primo grado) o le necessarie rettifiche quando, al contrario, il rischio sia venuto a cessare oppure sia diminuito in misura significativa.
8. In generale, con riferimento alle diverse tipologie di contenzioso, dovrà farsi riferimento in sede giudiziale per la determinazione della soccombenza virtuale al valore dichiarato della causa ai fini del versamento del contributo unificato, alle tecniche defensionali spiegate da controparte, alla relativa correttezza ed efficacia, nonché alla giurisprudenza formata nei singoli casi di specie.
9. Le stime sono effettuate secondo prudenza e perizia ed alla stregua dei documenti disponibili nonché delle valutazioni di volta in volta espresse dai competenti servizi tecnici, nonché ancora dell'andamento dei giudizi aventi oggetti assimilabili.

Articolo 6 - Trasmissione dati al Servizio Ragioneria

1. Il fondo contenzioso viene rappresentato nella sua consistenza e nelle sue movimentazioni sia nel preconsuntivo redatto per l'esercizio antecedente al primo esercizio del bilancio di previsione triennale sia nel rendiconto. In entrambi i casi, le informazioni sono contenute nello schema relativo all'elenco analitico delle risorse accantonate.
2. In relazione, dunque, al preconsuntivo redatto per l'esercizio antecedente al primo esercizio del Bilancio di Previsione triennale, il Servizio Personale e Affari Legali fornisce al Servizio Ragioneria entro il giorno 30 novembre di ciascun esercizio i dati relativi al fondo contenziosi dell'anno in corso e alle sue movimentazioni.
3. In relazione al rendiconto, il Servizio Personale e Affari Legali fornisce al Servizio Ragioneria entro il giorno 31 gennaio di ciascun esercizio i dati relativi al fondo contenziosi dell'anno precedente e alle sue movimentazioni.
4. Considerato che l'art. 2423-bis del codice civile stabilisce che, nella redazione del bilancio d'esercizio, si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se



conosciuti successivamente ossia oltre il termine del 31 gennaio, potrebbero rendersi necessarie ulteriori comunicazioni del Servizio Personale e Affari Legali al Servizio Ragioneria, finalizzate a tener conto di tali ulteriori elementi informativi sopravvenuti.

5. Sarà cura del Servizio Personale e Affari Legali comunicare tempestivamente al Servizio Ragioneria gli accadimenti dell'esercizio che producano rilevanti conseguenze sulla congruità del fondo e rendano, pertanto, necessario un adeguamento in aumento o in diminuzione del medesimo: nuove cause, sentenze su cause già considerate, risoluzione di contenziosi, soluzioni transattive.

Articolo 7 - Definizione dei contenziosi

1. A seguito della definizione dei contenziosi, il Servizio Personale e Affari Legali provvede all'adozione dell'atto di impegno di spesa e alla liquidazione delle somme spettanti alla controparte, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dalle procedure interne vigenti.

2. Il SR procede alle necessarie registrazioni contabili relative all'utilizzo del Fondo per la somma accantonata, rilevando eventuali sopravvenienze passive o insussistenze del passivo nei casi, rispettivamente, di insufficienza o esubero.